

Prot. n.27610/2024

Ordinanza Sindacale n.24 del 11/09/2024

OGGETTO: PROROGA TERMINI ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 20 DEL 08/08/2024 PER ABBANDONO RIFIUTI AL SUOLO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 192 C. 1 DEL D.LGS. 152/2006 PRESSO TERRENI PRIVATI IN VIA GEN. VINCENZO ROSSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BORDIGHERA

## **IL SINDACO**

Vista l'ordinanza sindacale n. 19 del 10/07/2024 emessa nei confronti della società S.A.T.A. con sede legale in Viale San Michele del Carso n. 2, Milano (MI), domicilio digitale sataspa@pec.it, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore signor G.T. in qualità di trasgressore del divieto di abbandono dei rifiuti previsto dall'art. 192 del D.Lgs.n. 152/2006 nei terreni di proprietà della stessa e precisamente individuati nell'ordinanza medesima, con cui veniva impartito l'ordine di rimozione dei rifiuti nonché l'avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi presso impianti autorizzati entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stessa, previa attività di caratterizzazione e classificazione della tipologia di rifiuti stessi;

Dato atto che la sopra richiamata ordinanza è stata notificata alla società S.A.T.A. in data 10/07/2024 a mezzo posta elettronica certificata;

Considerato che dal predetto verbale e dall'ordinanza sindacale n. 19 del 10/07/2024 veniva posto in capo al proprietario dell'area il completo ripristino dello stato dei luoghi, attraverso:

- classificazione, caratterizzazione e rimozione di tutti i rifiuti presenti nell'area, attività da eseguirsi a cura della Ditta autorizzata che provvederà inoltre all'avvio a recupero o a smaltimento degli stessi;
- trasmissione all'Autorità competente della documentazione attestante il corretto avvio a recupero/smaltimento;
- invio agli Enti competenti di adeguata documentazione tecnica riguardo le attività condotte ai fini del ripristino dello stato dei luoghi;

Preso atto delle istanze, pervenute in data 17/07/2024 agli atti con prot.n.22354 e in data 02/08/2024 agli atti con prot.n.24006, con cui la società S.A.T.A. con sede legale in Viale San Michele del Carso n. 2, Milano (MI), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore signor G.T., dichiarava l'intenzione di agire in ossequio a quanto disposto nel minore tempo possibile e richiedeva la proroga dei termini previsti per consentire il completamento delle analisi necessarie alla caratterizzazione di alcuni materiali (come da nota del laboratorio Lifeanalytics con sede in Vallecrosia agli atti con prot.n.22354/2024) nonché per consentire l'avvio allo smaltimento dei materiali per il tramite di ditta autorizzata, presso gli impianti autorizzati;

Richiamata l'ordinanza n. 20 del 08/08/2024 di proroga di ulteriori 30 giorni dei termini della scadenza fissati dall'Ordinanza Sindacale n. 19 del 10/07/2024;

Preso atto dell'ulteriore istanza di proroga del 04/09/2024 agli atti al protocollo n. 26895/2024 con cui la società S.A.T.A. con sede legale in Viale San Michele del Carso n. 2, Milano (MI), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore signor G.T., dichiarava di aver avviato in seguito all'emissione di ordinanza le operazioni volte alla bonifica della zona di interesse e contestualmente richiedeva la proroga dei termini previsti per consentire il completamento delle residue analisi necessarie alla caratterizzazione di alcuni



materiali al fine di procedere al corretto smaltimento presso gli individuati impianti autorizzati, con l'intenzione di completare in osseguio a quanto disposto nel minore tempo possibile;

Ritenuto pertanto, che la richiesta in ultimo pervenuta e sopra richiamata, possa ritenersi accoglibile;

Dato atto che per le motivazioni di cui in premessa, si possa concedere un ulteriore termine per adempiere a quanto ordinato, al fine di completare la bonifica dell'area interessata da ordinanza;

## Visti:

- il Testo Unico Enti Locali, D. Lgs.n. 267/2000;
- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- il Testo Unico Ambiente di cui al D. Lgs.n. 152/2006;

## **ORDINA**

- 1) di prorogare di ulteriori 30 (trenta) giorni, la scadenza del termine fissato dall'Ordinanza Sindacale n. 20 del 08/08/2024;
- 2) di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni già individuate nella richiamata Ordinanza Sindacale n. 19/2024 richiamata in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte;

## **AVVERTE CHE**

La mancata ottemperanza alla presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto all'art. 255 comma 3 del D. Lgs n. 152/2006, comporterà l'intervento sostitutivo dello scrivente Comune con esecuzione in danno di tutti i predetti soggetti obbligati ed il recupero delle somme anticipate;

L'accertato mancato rispetto dei disposti della presente Ordinanza comporterà anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale e delle altre Leggi vigenti in materia;

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono incaricati della verifica del rispetto ella presente ordinanza;

Avverso al presente atto è possibile ricorrere entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria;

L'ufficio comunale competente al trattamento del procedimento è l'Ufficio Ambiente ed il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del servizio;

Il presente provvedimento sia trasmesso in copia al Nucleo Carabinieri Forestale di Sanremo e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.

Bordighera, 11/09/2024

Il Sindaco Dott. Vittorio Ingenito documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 e successive modifiche ed integrazioni